

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
UNIONE MONTANA PARMA EST  
PROVINCIA DI PARMA**

**DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  
DEI “OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA  
COMUNALE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI  
PALANZANO - PNRR M2C4 INVEST - IMENTO 2.2”**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**C.I.G. 966562995F  
C.U.P. J84I19001500001**

**1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.**

- 1.1. L'importo a base di gara, IVA esclusa ammonta ad a € **369.865,32** oltre ad € **45.209,56** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per totali € **415.074,88**.
- 1.2. l'intervento si compone delle lavorazioni di cui al punto 3.6. del Bando di gara.
- 1.3. L'opera è finanziata nel bilancio del comune di Palanzano
  - per € 320.133,39 con fondi PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 (Art. 1 comma 139-bis Legge 145/2018)
  - per € 32.013,34 con fondi PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 (Fondo di avvio delle opere indifferibili – Art. 7 comma 1 DPCM 28/07/2022 e art. 29 comma 3 DL n. 144/2022)
  - per € 50.000,00 con contributo Fondazione Cariparma
  - per € 92.853,27 con avanzo di amministrazione disponibile anno 2022
- 1.1. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “in parte a corpo ed in parte a misura”.
- 1.2. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 113-bis del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice degli appalti pubblici – di seguito Codice). Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

**2. Soggetti ammessi alla gara**

- 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi registrati sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (di seguito SATER), disponibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.
- 2.2. A norma dell'art. 216 comma 14 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla parte II titolo III del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207.

**3. Condizioni di partecipazione**

- 3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
  - le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); comma 2; comma 4; comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f bis) f. ter), g); h), i), l), m), del Codice;
  - le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
  - le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione – ricomprese nella clausola generale di cui all'at. 80 comma 5 sub d) del codice.

- 3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 3.3. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
- 3.4. Trovano applicazione le disposizioni speciali in materia di condizioni e requisiti di partecipazione previste dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108 nei modi forme limiti e deroghe di seguito precisati nel presente disciplinare.
- 3.5. Obbligo per l'operatore economico della registrazione al servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico).

#### **4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

- 4.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- 4.2. La verifica del possesso dei requisiti organizzativi e tecnico professionali avverrà mediante la produzione della documentazione di cui al punto 13 del presente Disciplinare di gara.

#### **5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo**

- 5.1. La documentazione attinente alla gara è reperibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, oltre che sui siti sul sito [www.comune.palanzano.pr.it](http://www.comune.palanzano.pr.it) e [www.unionemontanaparmaest.it](http://www.unionemontanaparmaest.it).

- Il sopralluogo è obbligatorio. Per la partecipazione il sopralluogo assistito sui luoghi dove deve eseguirsi la prestazione, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, il partecipante dovrà formulare richiesta entro le ore **18.00 del 16/03/2023 tramite mail all'indirizzo [g.guatter@comune.palanzano.pr.it](mailto:g.guatter@comune.palanzano.pr.it)**

con le seguenti indicazioni:

- esatta denominazione dell'impresa
- complete generalità della persona delegata ad intervenire al sopralluogo
- il documento di identità del delegante e del delegato qualora siano persone diverse
- l'indirizzo email al quale verrà spedita la conferma dell'appuntamento per il sopralluogo.

Il sopralluogo avverrà nel rispetto delle direttive del tempo vigenti per il contrasto e contenimento della diffusione del c.d. Coronavirus.

#### **6. Chiarimenti**

- 6.1. **È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il SATER entro le ore 10,00 del giorno 13/03/2023.**
- 6.2. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
- 6.3. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro **le ore 18,00 del giorno 16/03/2023** tramite SATER con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

6.4. **Svolgimento della gara:** la prima seduta ha luogo il giorno **24/03/2023 alle ore 10,00** mediante piattaforma SATER. Si prescinde dalla seduta pubblica in presenza, considerato che la procedura telematica è idonea a garantire la trasparenza, assicurando l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza fisica o meno del pubblico, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte. Ciò visti altresì i chiarimenti interpretativi della più recente giurisprudenza (Tar Umbria Sez. I, 14/12/2021, n.949 e Tar Campania sez. IV 22/03/2022 n. 1905) del DM 12/08/2021 n. 148.

## **7. Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio.**

- 7.1. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 7.2. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultima ipotesi alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- 7.3. Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta tecnica ed economica è sanabile qualora sia certa la provenienza e l'imputazione all'operatore economico.
- 7.4. La domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) e il DGUE devono essere redatti utilizzando le funzionalità del sistema SATER ovvero modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione sul sistema SATER;
- 7.5. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale digitale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.
- 7.6. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
- 7.7. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- 7.8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.9. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione Amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
- 7.10. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
- 7.11. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- 7.12. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- 7.13. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
- 7.14. Ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice la mancanza di una o più dichiarazioni essenziali non genera immediatamente esclusione del concorrente dalla gara.

7.15. L'Amministrazione fisserà un termine non inferiore a 72 ore per effettuare la regolarizzazione. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, **costituisce causa di esclusione**.

7.16. In ogni caso non è mai ammesso soccorso istruttorio per carenza di elementi appartenenti all'offerta tecnica ovvero economica.

## 8. Comunicazioni

8.1. **Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Centrale di Committenza e operatori economici – comprese quelle di cui all'art. 76 del codice - si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER.**

8.2. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

8.3. Tutte le altre comunicazioni comprese quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al punto 18.6 del Bando, avvengono presso la Piattaforma.

8.4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

8.5. Per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

8.6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8.7. Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante.

## 9. Subappalto

9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del codice - *DGUE parte II sub D*. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

**9.2. Il subappalto della sola categoria OG1 è limitato al 49,99% del suo importo**

**9.3. Subappalto necessario. Non previsto.**

9.4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9.5. La stazione appaltante NON provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Sono fatte salve le eccezioni di cui all'art. 105 comma 13 del codice.

10. **Anticipazione:** all'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 35 comma 18 del codice, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale che può essere elevato al 30%, tenendo conto delle risorse disponibili della stazione appaltante. E'

facoltà dell'amministrazione rifiutare l'anticipazione nel caso in cui il garante, pur in possesso delle formali autorizzazioni ed iscrizioni richieste dalla normativa vigente sia per circostanze oggettive e documentate di non sicura affidabilità.

## 11. Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, **intestata al Comune di Palanzano** come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari ad **€ 8.301,50** e costituita, a scelta del concorrente:
  - 11.1.1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
  - 11.1.2. in contanti (nei limiti di cui all'art. 49 c. 1 del D.lgs 21 novembre 2007 n. 231), con versamento presso la tesoreria;
  - 11.1.3. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 11.2. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 93 (cfr. comma 8) del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed ai consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti.
- 11.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
  - 11.4.1. Essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 31 gennaio 2018;
  - 11.4.2. essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito. E' ammessa la produzione cartacea del documento firmato digitalmente con dichiarazione di conformità all'originare digitale (con riserva di verifica da parte dell'amministrazione).
  - 11.4.3. avere validità per 180 gg. decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  - 11.4.4. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
  - 11.4.5. prevedere espressamente:

- 11.4.5.1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - 11.4.5.2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - 11.4.5.3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - 11.4.5.4. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed ai consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti.
- 11.5. Le micro imprese nonché le piccole e medie imprese ed i consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti presentano garanzia ridotta all'1% e sono esonerate dall'obbligo di corredare la garanzia provvisoria con l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice. La riduzione di cui al presente punto non è cumulabile con quella di cui al punto successivo.
- 11.6. Ai sensi dell'art. 93 comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la garanzia provvisoria è stabilita in misura pari all'1% dell'importo posto a base di gara. Sono altresì ammesse tutte le ulteriori decurtazioni previste dalla disposizione sopra citata. Analogamente la garanzia definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, potrà essere ridotta nelle medesime ipotesi previste dall'art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria.
- 11.7. Si precisa che:
- 11.7.1. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 44, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
  - 11.7.2. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
  - 11.7.3. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
- 11.8. E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che sia già stata costituita e/o sottoscritta prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. E' sempre sanabile mediante soccorso istruttorio la difformità di importo o di intestazione della garanzia.
- 11.9. Non è rilevante il difetto di intestazione del beneficiario della garanzia provvisoria.
- 11.10. Non è sanabile mediante soccorso istruttorio la difformità di importo.



- 11.11. Non è sanabile mediante soccorso istruttorio, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la presentazione di una cauzione non intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;
- 11.12. La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 93 comma 7, del Codice, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata mediante la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 11.13. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

## 12. Pagamento in favore dell'Autorità

- 12.1. E' previsto il pagamento del contributo all'autorità di importo pari a € 35,00 da parte dei concorrenti (deliberazione dell'Autorità n. 830 del 21 dicembre 2021). La mancata dimostrazione dell'avvenuto tempestivo pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.
- 12.2. L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, co. 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema [pagoPA](#), il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).
- 12.3. Il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell'Autorità e generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli, da parte del contribuente operatore economico, con una delle seguenti modalità:
- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
  - **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payments, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

## 13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

- 13.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- 13.1.1. Di essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura. Vedi DGUE Parte IV sub "Alfa"
- 13.1.2. Possesso attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere Vedi DGUE Parte II sub "A" e quindi **13.1.2.1. categoria prevalente OG1 classifica II.**
- 13.2. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 44, comma 2 lettera d), e), f) g), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto

all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

- 13.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 44, comma 2 lettera d), e), f) g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.
- 13.4. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

#### **14. Disciplina dell'avvalimento.**

L'operatore economico non in possesso dei requisiti richiesti al punto 3.6 del bando potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altra operatore economico non partecipante alla gara alle seguenti condizioni

- 14.1. L'operatore economico non in possesso dei relativi requisiti potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altra operatore economico non partecipante alla gara alle seguenti condizioni
- 14.1.1. il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l'esclusione (SANABILE)** una dichiarazione attestante in particolare:
- di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice VEDI DGUE – Parte III sub A) B) C) D);
  - di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi. E' ammesso peraltro l'avvalimento tra soggetti partecipanti alla gara nel medesimo raggruppamento temporaneo/consorzio VEDI DGUE –Parte II sub C – “Operatore economico Ausiliaria”;
  - di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente ausiliato risulta carente VEDI DGUE –Parte II sub C – “Operatore economico Ausiliaria”;
- 14.2. dovrà essere allegato originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; la durata; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
- 14.3. Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico “ausiliata” nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.
- 14.4. Ciascun operatore economico ausiliaria non può prestare i requisiti a più di un operatore economico concorrente.
- 14.5. Rimane vietata a pena di esclusione di entrambe le ditte la partecipazione alla gara dell'operatore economico ausiliaria. L'ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatrice nei limiti del requisito prestato.
- 14.6. Trova in ogni caso applicazione l'art. 89 del Codice
- 14.7. E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento solo a condizione che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è



ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

## **15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

- 15.1. La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica se prevista ed offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
- 15.2. L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto 8.2 del Bando di gara.
- 15.3. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
- 15.4. Non sono accettate offerte alternative.
- 15.5. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

## **16. Criterio di aggiudicazione**

- 16.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I punteggi ai diversi elementi e sottoelementi oggetto di valutazione saranno assegnati nei modi e forme di cui all'allegato richiamato al **punto 9** del bando di gara.

## **17. Contenuto della Documentazione amministrativa**

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 17.1. **domanda di partecipazione, IN BOLLO, sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.  
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed applicarla sul frontespizio dell'istanza. Il relativo numero seriale deve essere inserito all'interno dell'istanza medesima. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.  
La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura avente data antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione** deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 17.2. **Attestazione SOA:** la busta dovrà contenere:
  - 17.2.1. Scansione dell'attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e da società di

attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alle categorie e classifiche di cui al **punto 3.6.** del bando di gara.

~~17.2.2. Ovvero in alternativa per le sole lavorazioni di importo inferiore a 150.000,00 se presenti potrà essere rilasciata la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 — “Vedi D.G.U.E. parte II sub A”.~~

17.3. **dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm, vedasi modello allegato E denominato “Dichiarazioni operatore economico adeguamento PNRR”,** con la quale il concorrente attesta a norma dell'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella L. 29 luglio 2021 n. 108 con la quale in concorrente in caso di aggiudicazione si impegna ad assicurare che il 12,00% delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto ed alle prestazioni ad esso connesse o strumentali sia destinato all'occupazione giovanile ed un ulteriore 8% all'occupazione femminile;

17.4. **soltanto per i concorrenti con oltre 50 dipendenti** a norma dell'art. 47 comma 2 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella L. 29 luglio n. 108 allega a pena di esclusione copia dell'ultimo rapporto redatto di cui all'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 con attestazione di conformità all'originale trasmesso alle RSA ed alla Consiglieria Regionale di Parità ovvero attesta che il rapporto allegato è stato contestualmente inviato alle RSA ed alla Consiglieria Regionale di Parità del rapporto sul personale (vedasi allegato E denominato “Dichiarazioni operatore economico adeguamento PNRR”);

17.5. **soltanto per i concorrenti con n. di dipendenti superiore a 15 e fino a 50,** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm, con la quale il concorrente ai sensi dell'art. 47 comma 3 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella L. 29 luglio 2021 n. 108 (vedasi modello allegato E denominato “Dichiarazioni operatore economico adeguamento PNRR”):

17.5.1. attesta di avere un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50;

17.5.2. si impegna a consegnare alla stazione appaltante entro 6 mesi dalla conclusione del contratto la relazione di genere recante i contenuti di cui al d.l. 31 maggio 2021 n. 77 c. nella L. 29 luglio 2021 n. 108;

17.5.3. si impegna a consegnare alla stazione appaltante entro 6 mesi dalla conclusione del contratto:

17.5.4. la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

17.5.5. una relazione relativa all'assolvimento dei relativi obblighi recante i contenuti di cui all'art. 47 comma 3 bis del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 c. in L. 29 luglio 2021 n. 108;

17.5.6. attesta di non aver omesso di redigere e consegnare alle stazioni appaltanti per le quali sono state rese prestazioni finanziate in tutto o in parte con risorse provenienti dal PNRR o dal PNC nonché di non aver omesso di inviare alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla Consiglieria o consigliere regionale di parità la relazione di genere di cui all'art. 47 comma 3 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 c. in l. 29 luglio 2021 n. 108 nei 12 mesi antecedenti alla scadenza del termine per presentare offerte inerenti la procedura aperta indicata in oggetto;

17.6. **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm con la quale in candidato attesta Vedi DGUE Parte VI “dichiarazioni Finali”

17.6.1. aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

17.6.2. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori,

- 17.6.3. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- 17.6.4. di avere nel complesso preso conoscenza delle circostanze generali particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito a influire sull'esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta economica presentata;
- 17.6.5. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- 17.6.6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei documenti tutti che compongono il progetto.
- 17.7. **Garanzia provvisoria:** la busta dovrà contenere la garanzia provvisoria nei modi e forme di cui al punto 11 del presente disciplinare;
- 17.8. **Pagamento Contributo Autorità**
  - 17.9. **PASSOE:** Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa da' luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato;
  - 17.10. **Modello integrativo DGUE** (solo se non si utilizza il modello predisposto dalla S.A)
  - 17.11. **Attestato di sopralluogo**
  - 17.12. **Soggetti Cessati (se presenti)**
  - 17.13. **Contratto avvalimento (se presente)**
  - 17.14. **Atto costitutivo RTI se già costituito (se presente)**
  - 17.15. **Atto costitutivo consorzio (se presente)**
  - 17.16. **Certificazioni per la riduzione della garanzia (se del caso)**
  - 17.17. **Modello Dichiarazioni O.E. ausiliario consorziato (se del caso)**
  - 17.18. **Modello dichiarazioni PNRR**
  - 17.19. **Modello dichiarazione PNRR individuazione titolare effettivo**
- 18. **Requisiti soggettivi:** Unitamente alla documentazione amministrativa di cui al punto precedente dovranno essere prodotte pena l'esclusione le seguenti dichiarazioni rese dal legale rappresentante degli operatori economici singoli o associati che eseguono i lavori eventualmente anche per conto dei soggetti di cui all'art. 80 c.3 ovvero anche autonomamente da questi ultimi:
  - 18.1. **Quanto all'art. 80 comma 1: VEDI D.G.U.E. PARTE III sub A Sez. I** che a carico dei soggetti di cui al comma 3 così come interpretato dal comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 del codice non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
    - 18.1.1. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e 5 dall'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
    - 18.1.2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché agli artt. 2621 – 2622 - 2635 del codice civile;
    - 18.1.3. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- 18.1.4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- 18.1.5. delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- 18.1.6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- 18.1.7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 18.1.8. Ai fini dell'attestazione dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1 del codice secondo quanto stabilito dal Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 il legale rappresentante rende la dichiarazione anche per conto dei soggetti predetti assumendosi la responsabilità piena della veridicità di quanto dichiarato mediante compilazione della PARTE III sub A Sez. 1 del DGUE

**Nota Bene:** In caso di condanne per le quali per le quali non sia intervenuta la depenalizzazione del reato – la riabilitazione del reo – la dichiarazione di estinzione – la revoca della condanna, dovrà essere precisato: tipologia e data del provvedimento – fattispecie di reato accertata – sanzione erogata.

Fermo restando l'obbligo di dichiarare tutte le pronunce per le quali non sia intervenuta la depenalizzazione del reato – la riabilitazione del reo – la dichiarazione di estinzione – la revoca della condanna, qualora la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, l'impresa partecipante può provare di aver risarcito o di essersi impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

La stazione appaltante si riserva di ammettere il concorrente qualora abbia valutato sufficienti, le misure indicate. Quanto sopra non trova applicazione nel corso del periodo di esclusione derivante dalla sentenza definitiva eventualmente pronunciata.

18.2. **quanto all'articolo 80 comma 2** *Vedi DGUE Parte III sub D.*

- 18.2.1. che non esistono nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Sono fatti salvi gli effetti sospensivi dei provvedimenti di cui all'art. 94 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 previsti dall'art. 34 bis comma 7 del decreto medesimo.

18.3. **Quanto all'art. 80 comma 4:** *Vedi DGUE Parte III sub B.*

- 18.3.1. che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
- 18.3.2. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

18.4. **Quanto all'art. 80 comma 5:** *Vedi DGUE Parte III sub C e D.*

- 18.4.1. che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

- 18.4.2. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che a carico della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 18.4.3. per gli operatori economici che hanno depositato domanda di ammissione a concordato preventivo: dovrà essere allegata:
- 18.4.3.1. autorizzazione del tribunale alla partecipazione alle procedure di affidamento;
- 18.4.3.2. documentazione di avvalimento di cui al punto 14 del presente disciplinare
- 18.4.4. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
- 18.4.4.1. indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché il Tribunale che li ha rilasciati;
- 18.4.4.2. allega la relazione di cui all'art.186 bis c. 5 lett. a) del r.d. 16 marzo 1942 n. 267;
- 18.4.4.3. in caso di raggruppamento dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- 18.4.5. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- 18.4.6. che operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 18.4.7. che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- 18.4.8. che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- 18.4.9. che l'operatore economico non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice;
- 18.4.10. che l'impresa non si trova una distorsione della concorrenza situazione di cui all'art. 67 del Codice;
- 18.4.11. che l'operatore economico non è stata soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- 18.4.12. che l'operatore economico non ha presentato per la gara in corso (anche con riguardo ai subappaltatori eventualmente indicati) documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 18.4.13. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (l'esclude perdura fino a quando opera l'esclusione nel casellario).
- 18.4.14. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti –

- 18.4.15. l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato
- 18.4.16. che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m.i.;
- 18.4.17. di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.68/1999;
- 18.4.18. di non aver omesso di denunciare, se subiti, tentativi di estorsione da parte della criminalità organizzata e, pertanto, non risultano iscritte nell'Osservatorio dei Contratti pubblici istituito dall'A.N.A.C. segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 206/91 emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della Legge 24.11.1981 n. 689;
- 18.4.19. quanto alle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:
  - 18.4.19.1. non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun operatore economico;
  - 18.4.19.2. ovvero in alternativa: di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i soggetti partecipanti alla medesima procedura di gara di cui all'allegato elenco e, comunque di aver formulato l'offerta autonomamente;
  - 18.4.19.3. ovvero ancora in alternativa: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e, comunque, di aver formulato l'offerta autonomamente
- 18.5. ***Quanto alla fattispecie sub c) del comma 5 dell'art. 80 sono ricomprese:***
  - 18.5.1. le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, ovvero l'irrogazione di sanzioni e penali;
  - 18.5.2. il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
  - 18.5.3. il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- 18.6. ***Quanto alla fattispecie sub h) del comma 5 dell'art. 80 ):***
  - 18.6.1. in caso di violazione del divieto l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione medesima. La stazione appaltante inoltre disporrà l'esclusione qualora la stessa non sia stata rimossa.
- 18.7. ***Quanto alla fattispecie di cui all'art. 47 c. 6 di 77/2021:*** La violazione dell'obbligo di cui all'art. 47 c. 3 del d.l. 77/2021 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.
- 18.7.1.



**19. Altre dichiarazioni: Vedi DGUE Parte VI dichiarazioni Finali**

- 19.1. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
  - 19.1.1. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
  - 19.1.2. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
  - 19.1.3. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
  - 19.1.4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
  - 19.1.5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Patto d'integrità approvato con Decreto Presidenziale n. 229/2015.

**20. Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva**

**20.1. Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: Vedi Istanza di Partecipazione.**

- 20.1.1. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 20.1.2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- 20.1.3. La qualificazione del consorzio stabile avviene secondo il principio del "cumulo alla rinfusa" ex art. art. 45 comma 1 lett. c).

**20.2. Per i raggruppamenti temporanei – consorzi ordinari – GEIE: Trova applicazione l'art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:**

**20.3. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- 20.3.1. **a pena di esclusione** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e, per i raggruppamenti temporanei orizzontali delle quote di partecipazione coerenti (e comunque non superiori) con la quota di requisiti dichiarata secondo le indicazioni del bando e del presente disciplinare.

**20.4. Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**

- 20.4.1. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 20.4.2. dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

**20.5. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: Vedi Istanza di Partecipazione**

- 20.5.1. **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante;
- 20.5.2. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 20.5.3. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

20.5.4. per i raggruppamenti temporanei orizzontali le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati e le parti dei lavori svolti da ciascun partecipante al raggruppamento coerenti con la quota di requisiti dichiarata secondo le indicazioni del bando e del presente disciplinare nel rispetto delle quote minime previste dall'art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

**20.6. Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve essere espressamente indicata nel contratto di rete come scopo strategico incluso nel programma comune.**

**20.7. Per le aggregazioni di retisti:**

**20.7.1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- 20.7.1.1. copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 20.7.1.2. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- 20.7.1.3. dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**20.7.2. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- 20.7.2.1. copia del contratto di rete;
- 20.7.2.2. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- 20.7.2.3. dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**20.7.3. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo e pertanto:**

**20.7.3.1. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**20.7.3.2. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 21. Contenuto dell'offerta tecnica;

- 21.1. L'offerta dovrà contenere la documentazione indicata all'allegato previsto nel **"DISCIPLINARE PRESTAZIONALE - CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA"**.
- 21.2. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento. **La documentazione dell'offerta tecnica non dovrà recare – pena l'esclusione – elementi idonei ad identificare i contenuti dell'offerta economica.**
- 21.3. L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma. Si precisa che il superamento del limite di estensione della relazione non determina esclusione dell'offerta; tuttavia la commissione non effettuerà alcuna valutazione delle parti/facciate/pagine eccedenti il limite indicato nel suddetto allegato.
- 21.4. sistema attribuzione dei punteggi. Vedasi quanto riportato nel documento denominato **"DISCIPLINARE PRESTAZIONALE - CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA"**.
- 21.5. I documenti, comunque formati nell'"Offerta tecnica – Elementi non di prezzo", costituiranno per l'Aggiudicatari impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto. Non saranno valutate offerte tecniche che contengano modifiche, soluzioni tecniche o migliorie che modifichino le impostazioni progettuali salienti dell'opera posta a base di gara, che diminuiscano i carichi di esercizio e le tensioni dei vari materiali rispetto ai valori desumibili dalle varie relazioni di calcolo o che comportino modifiche di tracciato, che richiedano autorizzazioni o nuove approvazioni urbanistico e/o ambientali

## 22. Contenuto dell'Offerta economica

- 22.1. Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione **a pena di esclusione non sanabile**; dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente tutti i seguenti dati:
  - 22.1.1. l'indicazione del ribasso percentuale da applicarsi all'importo complessivo posto a base di gara. Saranno considerati fino ad un massimo di 3 decimali.
  - 22.1.2. indicazione dei costi per la sicurezza aziendali.
  - 22.1.3. l'indicazione del costo complessivo della manodopera.
  - 22.1.4. La busta dovrà inoltre contenere il computo metrico estimativo recante le stesse voci di quello non estimativo contenuto nella busta tecnica.
- 22.1.5. Inoltre al solo fine di comprimere i tempi di aggiudicazione si richiede – a titolo di cortesia e cooperazione - allegare all'offerta economica la documentazione giustificativa del prezzo offerto.**
- 22.2. L'offerta economica **a pena di esclusione non sanabile**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione non sanabile**, dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento.
- 22.3. **Sistema di attribuzione del punteggio.** Vedasi quanto riportato nel documento denominato **"DISCIPLINARE PRESTAZIONALE - CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA"**

## 23. Procedura di aggiudicazione

- 23.1. **Operazioni di gara:** saranno svolte avvalendosi delle funzionalità del sistema SATER.
  - 23.1.1. **Verifica della documentazione amministrativa.** Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della Documentazione amministrativa presentata, procede:

- 23.1.2. a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad attivare la procedura del soccorso istruttorio;
- 23.1.3. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
- 23.1.4. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti;
- 23.1.5. a richiedere le eventuali integrazioni nel termine all'uopo assegnato.
- 23.2. **Nel caso di ricorso al soccorso istruttorio:** la seduta sarà sospesa per consentire le integrazioni.
- 23.3. **Apertura offerte tecniche:** La commissione in seduta virtuale pubblica disporrà l'apertura delle buste virtuali recanti l'offerta tecnica. L'esame e l'assegnazione del punteggio avverrà in seduta riservata da parte della commissione tecnica.
- 23.4. **Apertura offerte economiche.** Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà successivamente tramite le funzionalità SATER:
- 23.4.1. all'ufficializzazione del punteggio relativo alle offerte tecniche;
- 23.4.2. all'apertura delle buste recanti l'offerta economica ed alla lettura dei ribassi offerti;
- 23.4.3. alla formazione della graduatoria provvisoria;
- 23.4.4. alla verifica della sussistenza delle condizioni per effettuare le verifiche di congruità.
- 23.5. **Proposta di aggiudicazione:** Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà successivamente:
- 23.5.1. Alla formulazione della proposta di aggiudicazione.
- 23.5.2. A rimettere gli atti al RUP per la verifica della congruità dei costi della manodopera.

## **24. Definizione delle controversie**

- 24.1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Parma rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **25. Trattamento dei dati personali**

- 25.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del regolamento UE in materia di protezione dei dati personali esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Parma lì 16 febbraio 2023

Il Responsabile  
Della Centrale Unica di Committenza  
Ing. Giampiero Bacchieri Cortesi